



IMPOSTE SUL REDDITO

Concordato biennale: dubbi sul calcolo dei debiti tributari

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario

[Scopri di più](#)

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto la procedura di **concordato preventivo biennale**, allo scopo di favorire l'**adempimento spontaneo** dei contribuenti.

Tale procedura interessa i **contribuenti di minori dimensioni** che siano **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato**.

Sotto il profilo procedimentale, il legislatore ha previsto **specifiche regole applicative**, distinguendo i **contribuenti** esercenti **attività d'impresa**, arti o professioni **soggetti agli indici sintetici di affidabilità**, da quelli che **aderiscono al regime forfettario**.

Con specifico riferimento ai **contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità**, di cui all'[**articolo 9-bis, D.L. 50/2017**](#), è stabilito espressamente che possono accedere al **concordato biennale** coloro che, in relazione al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- **non hanno debiti tributari;**
- comunque, nel rispetto del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap e, nel primo anno di applicazione dell'istituto in parola, di quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, **hanno estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Le **medesime cause di esclusione** operano per i **contribuenti** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfettario**.



Le **condizioni sopra evidenziate** (“...non hanno debiti tributari; comunque ... hanno estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali...”) pongono **molteplici dubbi interpretativi**.

La disposizione normativa, così come testualmente riportata, si limita a prevedere che **l’importo complessivo tra debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e debiti previdenziali definitivamente accertati non deve essere superiore ad euro 5.000**.

Tuttavia, non è affatto chiaro, prima di tutto, il **perimetro del debito** che determina l’eventuale esclusione dall’accesso alla procedura.

Stando al tenore letterale della norma, nel calcolo devono essere certamente **ricompresi** anche le relative **sanzioni** e gli **interessi**. Ma il dubbio su cosa debba intendersi **debito** resta, così come resta il dubbio sulla **sanzione** da prendere in considerazione.

Entrando più nello specifico, non è chiaro se il **debito tributario** da considerare sia quello risultante da un **atto della riscossione** semplicemente notificato oppure quello indicato in un **atto della riscossione scaduto**? O, ancora, il debito tributario è da considerarsi **scaduto sin dall’origine**?

A ben vedere, l’unica ipotesi in cui non dovrebbero sussistere dubbi è quella in cui si ha un **atto della riscossione scaduto**, e quindi un’iscrizione a **ruolo scaduto**, con la **sanzione definitivamente accertata** e il ricalcolo degli **interessi** maturati sino alla data del pagamento.

Esemplificando, laddove il **debito** fosse di importo **pari a 4.000 euro** e la **sanzione** del 30% **pari a 1.200 euro**, si avrebbe un **debito totale di ammontare pari a 5.200 euro, oltre interessi**. Nessun dubbio, quindi, sul **superamento della soglia di 5.000 euro**.

Viceversa, nel caso in cui **non** si fosse in presenza di un **debito iscritto a ruolo scaduto**, non è per nulla chiaro cosa accada.

In questo scenario, dunque, si ha di fronte un **ampio e intricato ventaglio di ipotesi** e dubbi. Deve essere considerato **debito anche il mero mancato versamento d’imposta nei termini ordinari** pur in presenza di un ruolo non scaduto? E **quale sanzione** andrebbe considerata in assenza di iscrizione a ruolo?

Quella **piena**, come visto sopra, determinerebbe il **superamento** della soglia a prescindere dalla notifica o meno della cartella di pagamento. Quella da **ravvedimento**, invece, potrebbe far scendere il **debito totale ben al di sotto della soglia di 5.000 euro**, al netto degli interessi.

Inoltre, nel caso di notifica di un **avviso bonario** che nel frattempo è **scaduto**, la **sanzione** da considerare dovrebbe essere quella **piena del 30%**. Se, invece, **non è scaduto**, perché non sono decorsi i **30 giorni dalla notifica** o vi è dilazione di pagamento in atto, paradossalmente il



debito non dovrebbe più rientrare nel **perimetro** degli importi scaduti.

In definitiva, appare evidente come la normativa in esame susciti **più di qualche dubbio** e l'auspicio è che si arrivi a **chiarimenti** che ne semplifichino l'applicazione pratica.